



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 49
del 29/09/2020

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano		X
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
BONOMO MARIA LORELLA	Consigliere	X	
VIRZI SALVATORE	Consigliere		X
BANNO' ANTONELLA	Consigliere		X
RAGUSA MANUELA	Consigliere		X
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	
BANNO' MARIO	Consigliere	X	

Assegnati numero 8 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 8 assenti n. 4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione di C.C. n.24 in data 29/03/2017, con la quale è stata data *Conferma del Regolamento per l'addizionale all'IRPEF e delle aliquote di imposta per l'anno 2017*, come di seguito riportate:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,69
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,73
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 190.000,00 circa.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 234.034,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000;

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento posto all'o.d.g.;

Subito dopo, autorizzati dal Presidente intervengono:

Il Sindaco relaziona la proposta, sottolineando che ad oggi non esiste sicurezza normativa. Precisa che con l'addizionale IRPEF si possono recuperare le somme nei confronti di tutti i cittadini e riducendo le tasse su tutti, anziché fare pagare il

contributo ai genitori per l'abbonamento relativo al trasporto scolastico. Specifica che i redditi più bassi sono esentati dall'addizionale. E' stato recuperato il recuperabile tagliando alcune spese. Sono stati revocati i concorsi, sono stati ridotti i settori e le altre indennità. Infine, afferma che l'addizionale è uno strumento necessario.

Muratore Maurizio (Capogruppo Minoranza) lamenta che l'Amministrazione non vuole riconoscere i suoi errori. L'aumento dell'addizionale IRPEF penalizza i contribuenti assorini. Lamenta anche che il Sindaco non si pone i problemi sul fronte delle spese da effettuare, ed anzichè risparmiare ha fatto delle spese inutili. L'Amministrazione deve ammettere le proprie responsabilità.

Bonomo Maria Lorella (Capogruppo Movimento 5 Stelle) rileva che il Comune ha la possibilità di incidere sulla parte variabile dell'IRPEF, perchè l'Amministrazione sa qual'è la situazione del proprio paese in base ai redditi dei cittadini. Specifica che con l'addizionale tutti i cittadini pagheranno la stessa percentuale a prescindere dai loro redditi. Dichiara di non approvare l'aumento.

Pantò Antonino (Gruppo Impegno Comune per Assoro) rileva che la maggioranza prima si confronta e poi decide in ogni caso in base all'interesse generale. Puntualizza che l'aumento dell'addizionale incide in maniera minima sul reddito delle persone. Specifica che bisogna prendere atto che lo Stato negli anni ha sempre più ristretto i trasferimenti, e che, nonostante ciò, il Comune ha sempre retto. Precisa che il dissesto finanziario, qualora venisse dichiarato, comporterebbe aumenti sui tributi che dovrebbero essere portati al massimo, sul personale che dovrebbe essere tagliato e sugli stabilizzati che non si sa che fine farebbero.

Bonomo Maria Lorella (Capogruppo Movimento 5 Stelle) sostiene che la sinistra alla quale appartiene la maggioranza, di solito attenziona le fasce più deboli. In questo momento, non stanno male solo gli operai ma anche i professionisti a motivo dell'emergenza epidemiologica.

Muratore Maurizio (Capogruppo Minoranza) fa le sue precisazioni sull'intervento da egli stesso fatto in precedenza ed insiste nel sostenere che il Sindaco non si è posto nessun problema sull'aumento delle tasse. In ogni caso le tasse incidono sul reddito dei cittadini.

A questo punto, viene introdotto l'emendamento prot. n. 8245 del 26.09.2020, che dopo essere letto dal Presidente viene messo ai voti:

Consiglieri presenti n. 08, votanti n. 07, astenuto n. 01 (Presidente), voti favorevoli n. 05, contrari n. 02 (Muratore M. e Bonomo M.) espressi per alzata di mano;

L'emendamento viene approvato.

Successivamente, il Presidente mette ai voti la superiore proposta siccome emendata:

Consiglieri presenti n. 08, votanti n. 07, astenuto n. 01 (Presidente), voti favorevoli n. 05, contrari n. 02 (Muratore M. e Bonomo M.) espressi per alzata di mano;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento siccome emendato. relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i..

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica) ed esenzioni per particolari categorie di soggetti.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,8%.

2. a) L'addizionale comunale all'IRPEF di cui comma 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.

b) I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al punto a. comma 2 del presente articolo sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. di quantificare presuntivamente in € 234.034,00 circa il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs 118/2011

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. ENSABELLA FILIPPO

CALANDRA MARINELLA

BANNO' MARIO

ATTESTA

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li